

## REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER LA COSTITUZIONE DI RETI D'IMPRESA

*Il presente Regolamento vige in regime <<de minimis>>*

### **Sommario**

#### **TITOLO I – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Requisiti di ammissione
- Art. 3 – Spese ammissibili
- Art. 4 – Misura del contributo e importo massimo annuo
- Art. 5 – Limite di disponibilità finanziaria
- Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda

#### **TITOLO II – PROCEDIMENTO**

- Art. 7 – Avvio del procedimento
- Art. 8 – Istruttoria della domanda
- Art. 9 – Integrazione della domanda
- Art. 10 – Conclusione del procedimento
- Art. 11 – Regime <<de minimis>>
- Art. 12 – Erogazione
- Art. 13 – Controlli
- Art. 14 – Ricorso
- Art. 15 – Decorrenza

#### **MODULI ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

- Allegato A – Modulo di domanda
- Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla posizione <<de minimis>> e sul divieto di cumulo delle imprese partecipanti/sottoscrittrici originarie del contratto di rete.

**TITOLO I**  
**CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

**Art.1**  
**Finalità e risorse**

1. La Camera di Commercio di Lucca – riconoscendo nelle reti di Impresa un innovativo strumento competitivo che si sta affermando come risposta alla necessità di migliorare l'efficienza aziendale in questo periodo di crisi e di fronte a mercati sempre più globalizzati – ha intrapreso una serie di funzioni dirette a sostenere lo sviluppo dei contratti di rete d'impresa: tra tali attività, rientra l'impegno nella sensibilizzazione, formazione, promozione e sviluppo di questa innovativa forma di aggregazione imprenditoriale, nonché una specifica attività volta a sostenere finanziariamente la sottoscrizione di contratti di rete tra Imprese della provincia di Lucca.
2. Tali attività rientrano a pieno titolo nell'ambito delle funzioni promozionali svolte dal sistema camerale ed in un preciso quadro regionale e nazionale di sensibilizzazione ed assistenza sul tema, il cui obiettivo principale consiste nel favorire la costituzione di contratti.
3. Il presente bando prevede uno stanziamento complessivo massimo di € 30.000,00 finalizzato alla creazione di reti di imprese in grado di aggregare le realtà imprenditoriali presenti sul territorio provinciale, allo scopo di incrementarne la capacità competitiva ed innovativa.

**Art. 2**  
**Requisiti di ammissione**

1. Sono ammessi al beneficio del contributo camerale di cui al presente regolamento i contratti di rete che:
  - a) aggregino almeno 3 imprese;
  - b) la cui maggioranza assoluta delle imprese partecipanti/sottoscruttrici originarie del contratto abbia sede legale e/o operativa in provincia di Lucca;
  - c) presentino la domanda di concessione del contributo entro 6 mesi dalla data di iscrizione al Registro delle imprese dell'ultima impresa che, in ordine cronologico, fa parte delle imprese partecipanti/sottoscruttrici originarie del contratto di rete;
  - d) il contributo richiesto non deve essere inferiore a € 200,00.
2. Inoltre, le imprese partecipanti/sottoscruttrici originarie del contratto, devono:
  - a) risultare attive al momento della presentazione della domanda di contributo;
  - b) essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
  - c) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
  - d) non avere protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
  - e) aver provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos S.c.r.l. o Lucca Intec;
  - f) essere attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione <<de minimis>>.
3. Costituisce requisito indispensabile che le spese per le quali l'impresa richiede il presente contributo non siano state oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura e, comunque, che il contributo richiesto rispetti i limiti di cumulabilità previsti dalle norme vigenti.
4. Tutti i requisiti devono permanere almeno fino al momento della concessione del contributo.

**Art. 3**  
**Spese ammissibili**

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per la costituzione del contratto di rete, ovvero:
  - a) le spese di consulenza per la redazione del contratto di rete;
  - b) le spese notarili per la redazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
  - c) le spese di iscrizione al Registro delle imprese del contratto di rete sostenute da ciascun partecipante/sottoscrittore originario del contratto stesso.

#### **Art. 4**

#### **Misura del contributo e importo massimo annuo**

1. L'intervento finanziario della Camera di Commercio consiste nella concessione di un contributo del 50% delle spese di consulenza sostenute per la costituzione della rete, fino ad un importo massimo di € 6.000,00.

#### **Art. 5**

#### **Limite di disponibilità finanziaria**

1. I contributi oggetto del presente regolamento sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, in base alle disponibilità previste dal bilancio camerale, fino ad esaurimento dei fondi.

#### **Art. 6**

#### **Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune della rete (da ora in poi denominato in breve "legale rappresentante") e redatta in conformità all'Allegato A del presente regolamento può essere presentata:
  - a) a mano all'ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Lucca;
  - b) con lettera Raccomandata A/R all'indirizzo della sede principale (Camera di Commercio di Lucca - Corte della Campana, 10 – 55100 Lucca – Ufficio Sviluppo Imprenditoriale)
  - c) trasmessa da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC camerale [camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it](mailto:camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it): i documenti allegati possono avere indifferentemente formato pdf, xml, txt.
2. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
  - a) copia del contratto di rete stipulato, firmato dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti e contenente dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal legale rappresentante della rete;
  - b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa (notule, bollettini etc.), contenenti la dichiarazione di conformità agli originali rilasciata dal legale rappresentante;
  - c) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della rete;
  - d) in considerazione della brevità della procedura istruttoria e dei tempi ristretti del procedimento, il legale rappresentante della rete deve allegare alla domanda di contributo la dichiarazione <<de minimis>> delle singole imprese partecipanti/sottoscrittrici originarie del contratto di rete (Allegato B), debitamente sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa.

### **TITOLO II**

### **PROCEDIMENTO**

#### **Art. 7**

#### **Avvio del procedimento**

1. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
2. La Camera di Commercio comunica al legale rappresentante della rete la data di avvio del procedimento, specificando: l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale, ai sensi dell'art. 10 comma 1, deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria.

**Art. 8**  
**Istruttoria della domanda**

1. Le domande sono esaminate dal funzionario responsabile del procedimento che verificherà il soddisfacimento delle condizioni previste dal presente regolamento e valuterà l'ammissibilità delle spese.

**Art. 9**  
**Integrazione della domanda**

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la decadenza dalla domanda di contributo. Nel computo dei giorni non sono compresi i giorni festivi ed il sabato.
2. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima della formalizzazione del non accoglimento della domanda, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della stessa. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
3. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

**Art. 10**  
**Conclusione del procedimento**

1. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.
2. La conclusione del procedimento, debitamente motivata sia nel caso di accoglimento della domanda che di diniego della stessa, avviene attraverso la comunicazione al legale rappresentante della rete da parte del responsabile del procedimento

**Art. 11**  
**Regime <<de minimis>>**

1. Il presente contributo è concesso in regime <<de minimis>>.
2. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare € 200.000,00, mentre per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada il limite è di € 100.000,00, nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell' aiuto e i due precedenti).
3. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1535/2007, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso alla data di concessione dell' aiuto e i due precedenti), salvo il rispetto del limite cumulativo assegnato all'Italia e da questa alla Regione Toscana.
4. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 875/2007, ovvero operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di € 30.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso e i due precedenti), salvo il rispetto del limite cumulativo assegnato all'Italia.

5. I limiti previsti comprendono qualsiasi contributo accordato da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti.

**Art 12**  
**Liquidazione**

1. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti <<de minimis>> per ciascuna impresa partecipante/sottoscrittrice originaria del contratto.
2. Pervenuta la documentazione richiesta e verificatane la correttezza e completezza, il responsabile del procedimento ordina la liquidazione del contributo.
3. Qualora risulti che l'impresa partecipante/sottoscrittrice originaria del contratto di rete abbia già ottenuto agevolazioni <<de minimis>> che, sommate al contributo di cui al presente regolamento, superino i massimali previsti dal Regolamento 1998/2006, dal Regolamento CE 1535/2007 o dal regolamento Regolamento CE 875/2007, il contributo concesso è revocato per la quota parte trasferita a detta impresa.

**Art. 13**  
**Controlli**

1. L'ufficio, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000).

**Art. 14**  
**Ricorso**

1. Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente entro 120 gg. dall'avvenuta ricezione della comunicazione.

**Art. 15**  
**Decorrenza**

1. Il presente regolamento entra in vigore per le domande presentate dopo il 15 aprile 2011.